



**COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA**



COPIA

CODICE ENTE 13625

DELIBERAZIONE N. 5 / 32 del 18.10.2016

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

OGGETTO:PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2016/2018

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di ottobre alle ore 17.00 nella sala delle adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.

All'appello risultano:

MAZZOLENI Alberto	Presidente G.E.	Presente
FATTORI Giovanni	Vice Presidente	Presente
BALICCO Raimondo	Assessore	Assente
DAMIANI Orfeo	Assessore	Presente
MAZZUCOTELLI Luigi	Assessore	Presente
MOLINARI Ernestina	Assessore	Presente
MUSITELLI Patrizio	Assessore	Presente

Totale presenti 6

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016/2018

IL RELATORE MAZZOLENI ALBERTO PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che:

le facoltà riconosciute alle Pubbliche Amministrazioni in materia di assunzioni di personale sono regolate da un insieme di norme sia prescrittive che di indirizzo generale, oggetto negli ultimi anni di modifiche in senso restrittivo. Infatti da tempo, nell'ottica di rafforzare gli obiettivi di controllo e contenimento della spesa pubblica, il legislatore si è ispirato ad una politica di rigore introducendo sempre più vincoli alle facoltà degli enti in materia di assunzioni;

Nella predisposizione del programma triennale di fabbisogno di personale, la prima norma a carattere generale in materia di programmazione e gestione delle risorse umane è rinvenibile nell'art. 6 del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i.;

Il D. Lvo n. 267/2000 all'art. 91 prevede poi che *“(..). Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999 finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”* ;

L'art. 5 del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i. dispone che *“..le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”*; l'art. 6 c. 4 dispone: *Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale*; l'art. 6 c. 4 – bis dispone: *Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*;

Alle citate norme che individuano le rispettive competenze interne alle amministrazioni si aggiungono quelle a contenuto più ristretto relative alle spese per le assunzioni di personale che impongono agli enti non soggetti al patto di stabilità ex art. 1 c. 562 della L. 27-12-2006 n. 296 : *“per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”*. Tale disposizione risulta confermata dall'art. 1 c. 762 della L. 28-12-2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e dall'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016 n. 160;

La Corte dei Conti ha precisato che l'espressione “nel precedente anno” contenuta nel comma 562, può essere considerata come riferita alle “cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si

intende effettuare l'assunzione" (SS.RR. deliberazione n. 52/Contro/10 – S.R.Veneto deliberazione 15/2016/par);

Il Dipartimento della funzione Pubblica, con propria nota prot. 0051991 del 10/10/2016 ha comunicato ai sensi dall'art. 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul territorio Lombardo;

Restano inoltre vigenti le seguenti specifiche limitazioni:

Assunzioni a tempo determinato, art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 e art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009(..). Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (..) Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (..) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”*. Ai sensi dell'art. 16, comma 1-quater, D.L. D.L. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016 n. 160, risultano esclusi gli incarichi fiduciari ex art. 110 Tuel;

La mobilità volontaria è da considerare “neutra” se operata tra enti soggetti entrambi a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni;

Relativamente al personale part time che richieda un incremento del monte orario, diverse pronunce della Corte dei Conti hanno concluso che: *“l'incremento orario di lavoro part-time, pur incidendo sul rispetto dei vincoli di spesa relativi al personale a tempo indeterminato e non, non comporta nuova assunzione e pertanto il mero incremento non è soggetto al limite imposto del turn over rispetto alle cessazioni dell'anno precedente”*.

Relativamente al personale in servizio a tempo parziale ed indeterminato, in origine assunto a tempo pieno, che richiede il rientro a tempo pieno, la Corte dei Conti del Piemonte e del Veneto (rispettivamente n. 356/2013 e n. 406/2014) sostiene che *“ove ricorrano tutti i presupposti previsti dalla legge (ovvero dalla contrattazione collettiva), l'ente non può non dar seguito alla richiesta del dipendente di riconduzione del rapporto di lavoro alle modalità originarie, anche nell'evenienza in cui tale comportamento obbligato conduca ad un aumento della spesa di personale”*;

DELIBERAZIONE G.E. N. 5 / 32 del 18.10.2016

Relativamente infine alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dei dipendenti in origine assunti a tempo parziale, l'art. 3 c. 101 della L. n. 244/2007, equipara la trasformazione a nuova assunzione e l'assoggetta ai limiti imposti dalla legge per il turn over;

Ricordato come l'organico in servizio presso l'ente, a seguito delle difficoltà finanziarie per l'azzeramento dei trasferimenti nazionali e per il ridimensionamento dei trasferimenti regionali, abbia subito nel tempo un rilevante riduzione:

- 31/12/2009 cessazione per quiescenza n. 1 dipendente categoria C Area Amministrativa,
- 23/12/2012 cessione n. 1 dipendente categoria C Area Tecnica per mobilità,
- 30/11/2014 cessazione per pensionamento anticipato n. 1 dipendente categoria D3 Area Amministrativa (ex Direttore-Segretario),
- 31/12/2014 cessione n. 1 dipendente categoria C Area Amministrativa per mobilità,
- 30/03/2015 cessazione per pensionamento anticipato n. 1 dipendente categoria C Area Amministrativa,

e come da un punto di vista organizzativo l'ente risulti sottodimensionato rispetto alla dotazione organica, in quanto non è stato finora possibile programmare un minimo recupero del turnover, soprattutto per le categorie minori;

Ricordato come, oltre al rispetto delle disposizioni di cui sopra, ai fini di procedere a nuove assunzioni è necessario che la Comunità Montana:

- a) abbia approvato il **piano triennale delle azioni positive** in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.vo. n. 196/2006;
- b) abbia rideterminato la **dotazione organica** ex art. 6 c. 3 D. L.vo n. 165/2001;
- c) abbia effettuato la ricognizione di eventuali **eccedenze di personale** come previsto dall'art. 33 del D. L.vo n. 165/2001;
- d) abbia adottato il **Piano della performance** ex art. 10 c. 5 del D. L.vo n. 150/2010;

Viste le deliberazioni:

- G.E. n. 12/41 del 22/12/2010 e n. 3/14 del 14/05/2013 relative alla determinazione della dotazione organica dell'ente, recepite nel D.U.P. 2016/2018 approvato con delibera assembleare n. 29 del 17/12/2015;
- G.E. n. 5/17 del 10/06/2014 relativa alla ricognizione annuale del personale ex art. 33, c. 1, D.Lgs. 165/2001 e al piano di razionalizzazione degli assetti organizzativi dell'Ente;
- G.E. n. 2/5 del 10/02/2016 relativa all'approvazione del P.E.G. – Piano delle performance 2016/2018;
- G.E. n. 5/3 del 27/01/2016 relativa all'approvazione del piano delle azioni positive per il triennio 2016/2018;
- G.E. n. 4/32 del 18/10/2016 relativa alle rilevazioni delle possibili eccedenze del personale ai sensi dell'art. 33 del D.L.vo n. 165/2001;

Rilevato come l'ente non risulti assoggettato con la dotazione attuale, alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3 della L. 12.03.1999, n. 68;

Tenuto conto della rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti singoli settori;

Ravvisata la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, tenendo conto dell'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi senza soluzione di continuità e non aggravare ulteriormente la situazione di progressiva riduzione del personale dipendente, avviando la seguente programmazione, a parziale compensazione del turnover pregresso:

- Anno 2016: assunzione di un dipendente cat. B3 – tempo indeterminato con contratto a tempo parziale del 50%;
- Anno 2017/2018: nessuna assunzione al momento programmata.

DELIBERAZIONE G.E. N. 5 / 32 del 18.10.2016

Rilevato come l'assunzione programmata per il corrente esercizio, consentirà di ottenere un risparmio di spesa complessiva dell'Ente, in quanto a decorrere dall'esercizio 2007, si è provveduto ad esternalizzare il servizio di registrazione, classificazione e archiviazione dei flussi di documenti cartacei ed elettronici dell'ente - unitamente a servizi complementari - mentre con l'assunzione programmata s'intende reinternalizzare tali servizi, che unitamente ad una riorganizzazione interna, comporterà un rilevante risparmio di spesa corrente;

Vista e confermata l'attuale dotazione organica dell'Ente già definita con delibera di G.E. n. 12/41 del 22/12/2010 e n. 3/14 del 14/05/2013 e recepite nel D.U.P. 2016/2018 approvato con delibera assembleare n. 29 del 17/12/2015;

Rilevato che la spesa relativa alla presente deliberazione trova copertura nel bilancio di previsione 2016 e triennale 2016-2018, ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 1 c. 562 della L. 27-12-2006 n. 296;

Dato atto che il presente atto sarà oggetto di informazione alle OO.SS. ai sensi della vigente contrattazione collettiva;

Richiamati il vigente Statuto e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

DELIBERA

1) di approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 e relativo piano delle assunzioni per il triennio 2016/2018, rispondente al principio di contenimento della spesa di personale, in coerenza con le disposizioni riportate in premessa:

- Anno 2016: assunzione di un dipendente cat. B3 – tempo indeterminato con contratto a tempo parziale del 50%;
- Anno 2017/2018: nessuna assunzione al momento programmata;

2) di dare atto che la citata programmazione è coerente con la definizione della dotazione organica operata con delibera di G.E. n. 12/41 del 22/12/2010 e n. 3/14 del 14/05/2013 e recepite nel D.U.P. 2016/2018 approvato con delibera assembleare n. 29 del 17/12/2015;

3) di demandare al segretario, l'attivazione dei procedimenti necessari, mediante l'espletamento delle procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001, dando atto che in subordine, in attuazione dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, si procederà, se possibile e visto l'art. 9 della Legge 16/01/2003, ai sensi dell'art. 3 comma 61 della L. 24/12/2003 n. 350;

4) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale di fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione nonché in conseguenza di nuove scelte effettuate dall'amministrazione;

5) di subordinare qualsiasi tipo di assunzione alla verifica delle norme in tema di assumibilità e di finanza pubblica in vigore al momento della costituzione del rapporto di lavoro;

6) di dare atto che le previsioni di spesa trovano adeguata copertura nelle capacità di bilancio dell'ente e rientrano nei limiti fissati dagli atti di programmazione;

7) di disporre la trasmissione del presente atto alla RSU ed alle OO.SS..

OGGETTO:PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016/2018

PARERI AI SENSI DELL'ART- 49 DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

Addì, 18.10.2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Regazzoni Dott. Omar

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Addì, 18.10.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Oberti Rag. Marialuisa

LA GIUNTA ESECUTIVA

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi adottate;

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARLA.

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 18.10.2016

Il Segretario
F.to Regazzoni Dott. Omar

DELIBERAZIONE G.E. N. 5 / 32 del 18.10.2016

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Mazzoleni Dott. Alberto

Il Segretario
F.to Regazzoni Dott. Omar

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata in copia all'albo comunitario on-line il giorno 19.10.2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 19.10.2016 al 03.11.2016.

Piazza Brembana, li 19.10.2016

Il Segretario
F.to Regazzoni Dott. Omar

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125, primo comma, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo comunitario on-line, viene data comunicazione ai capigruppo assembleari, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 267/2000.

L'Incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Piazza Brembana 19.10.2016

Il Segretario
F.to Regazzoni Dott. Omar

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Piazza Brembana, 19.10.2016

Il Segretario